

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI AD ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

#### 1. Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica, come meglio specificato nelle Condizioni Economiche (di seguito il “Contratto”), costituito dalla Richiesta di Fornitura, dalle presenti Condizioni Generali di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, dalle Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta e dall’Informativa sul trattamento dei dati personali, disciplina la fornitura di gas naturale ed energia elettrica da parte di CRAI Energy S.r.l. (di seguito il “Fornitore”) al Cliente dietro il pagamento di un corrispettivo, presso i punti di prelievo (di seguito “Punto di Prelievo”) e/o di riconsegna (di seguito “Punto di Riconsegna”) indicati nella Richiesta di Fornitura.

1.2 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e/o le Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta, prevarranno nell’ordine, ove non diversamente previsto, le Condizioni Tecnico Economiche dell’Offerta, le Condizioni Generali.

1.3 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente Contratto sia previsto dalla legge o dalle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

#### 2. PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

2.1 La durata del Contratto è a tempo indeterminato.

2.2 Il Cliente formula la proposta di contratto con la sottoscrizione dell’apposita Richiesta di Fornitura ed è da intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del Codice Civile. La suddetta richiesta è valida e vincolante per il Cliente per i 45 giorni successivi alla sua sottoscrizione e il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione scritta da parte del Fornitore entro il predetto termine, con le modalità sotto dettagliate. La Richiesta di Fornitura potrà essere effettuata anche attraverso forme di comunicazione a distanza (telefono, web). Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso sarà reso disponibile al Cliente su supporto durevole nei casi previsti dalla legge. Nel caso in cui il Contratto sia concluso telefonicamente, sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della telefonata inerente all’approvazione da parte del Cliente delle Condizioni contrattuali, Generali di fornitura, anche la manifestazione di volontà del Cliente di voler concludere un contratto col Fornitore, previa esplicita richiesta del Cliente di registrare l’accettazione del contratto concluso telefonicamente. Il Contratto si intende perfezionato per effetto della ricezione da parte del Cliente della comunicazione di CRAI Energy di conferma del Contratto, che potrà essere trasmessa tramite lettera, email o con altre modalità, anche elettroniche. L’efficacia del contratto e la conseguente attivazione della fornitura sono in ogni caso subordinate:

- al rispetto della normativa vigente in materia di dati essenziali richiesti per la tipologia di prestazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: censimento nel Registro Centrale Ufficiale RCU, stato del punto, istanze urbanistiche, DL Casa);
- all’esito delle attività di verifica dell’affidabilità del Cliente basate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre che sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti di CRAI Energy per precedenti contratti o contratti in essere ovvero morosità pregresse verso altri fornitori, anche sulla verifica di informazioni di merito creditizio (quali, ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli, e la verifica di informazioni di solvibilità e rating anche elaborate su basi statistiche).

2.3 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di dare parzialmente seguito, mediante comunicazione scritta al Cliente, alla Richiesta di Fornitura (attivando soltanto la fornitura di energia elettrica ovvero la fornitura di gas

naturale) qualora sussistano motivi tecnici che ne impediscano la completa attivazione.

2.4 L'attivazione della fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica avverrà compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto per l'energia elettrica e dei servizi di trasporto e distribuzione del gas. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente.

2.5 Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

2.6 In caso di Richiesta di Fornitura con cambio Fornitore ("Switch") per l'energia elettrica ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 487/2015/R/ eel e, per il Gas ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 77/2018/R/com, il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice Civile, con comunicazione scritta al Cliente entro 45 giorni dalla conclusione del Contratto, qualora dalle informazioni che il SII metterà a disposizione del Fornitore al momento della richiesta di Switch risulti sussistere in relazione al/i Punto/i di Fornitura (di seguito PdF) oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: i) il PdF risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del PdF per sospensione della fornitura per morosità; ii) il PdF sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso (Corrispettivo CMOR); iii) il PdF proviene dai servizi di ultima istanza; iv) il PdF sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; v) il PdF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; vi) il PdF risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di gas). Nel caso in cui il Fornitore eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al SII, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore verranno meno. In caso di esercizio di detta facoltà, la procedura di attivazione non verrà finalizzata, e pertanto il Cliente continuerà ad essere servito dalla precedente controparte commerciale.

2.7 Aderendo al Contratto il Cliente sarà fornito con un'offerta di mercato libero. Il Cliente prende atto che, in alternativa alle presenti condizioni di fornitura di mercato libero: (i) nel caso di clienti gas aventi diritto al servizio di tutela delle vulnerabilità (ai sensi di quanto previsto al Titolo 2 - Sezione 1 del TIVG), gli stessi hanno sempre facoltà di richiedere l'applicazione delle predette condizioni contrattuali ed economiche definite dall'Autorità e consultabili sul sito del Fornitore alla pagina [www.craienergy.it](http://www.craienergy.it) (ii) nel caso di clienti elettrici vulnerabili, ai sensi dell'Art.8.2 del TIV, gli stessi hanno sempre la facoltà di richiedere, l'attivazione del servizio di maggior tutela a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA, fino a quando tale servizio sarà previsto.

2.8 Se, dopo la richiesta di attivazione, i dati a disposizione del Sistema Informativo Integrato (SII)/Distributore, relativi all'uso di uno o più Siti, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni fiscali relative all'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Sistema Informativo Integrato (SII)/ Distributore, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Sistema Informativo Integrato (SII)/ Distributore. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il Fornitore effettuerà un conguaglio, applicando i corrispettivi disciplinati dalla normativa vigente con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali: per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito CRAI Energy nel caso manchi o perda tale requisito, inviando una mail all'indirizzo [servizioclienti@craienergy.it](mailto:servizioclienti@craienergy.it) o contattando il numero verde 800.940.399. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, CRAI Energy potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.

2.9 Qualora inoltre in fase di switching fosse rilevata nell'anagrafica del Cliente presente sul Sistema Informativo

Integrato (SII) una partita iva abbinata al codice fiscale fornito dal Cliente nel presente Contratto, la richiesta di attivazione verrà rifiutata, con successiva comunicazione inviata al Cliente.

### 3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

3.1 Il Cliente può recedere dal presente Contratto in qualunque momento, nel rispetto dei termini di preavviso definiti all'articolo 3 dell'Allegato A2 alla delibera 783/2017/R/com dell'ARERA, e cioè entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente quello di cambio fornitura decorrenti dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso (Delibera ARERA 302/2016/R/COM e s.m.i.). Il Cliente potrà recedere dal Contratto al fine di cambiare Fornitore di energia elettrica e/o gas, avvalendosi del nuovo Fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso a CRAI Energy S.r.l. tramite il SII. Qualora il recesso venga comunicato a CRAI Energy S.r.l., con ritardo rispetto ai tempi di attivazione della fornitura da parte del nuovo Fornitore, al Cliente continueranno ad applicarsi le medesime condizioni economiche e contrattuali in corso fino alla conclusione del processo di switch.

3.2 Il Cliente potrà altresì recedere dal presente contratto al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o gas. In tal caso dovrà inviare direttamente la comunicazione di recesso per cessazione mediante raccomandata A/R all'indirizzo CRAI Energy S.r.l. - Via Monfalcone, 22, - 20132 Milano, oppure inoltrare una mail all'indirizzo: [servizioclienti@craienergy.it](mailto:servizioclienti@craienergy.it).

3.3 Il Fornitore può recedere in qualunque momento, mediante raccomandata A/R inviata all'indirizzo di fatturazione del Cliente indicato nella Richiesta di Fornitura, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, con un preavviso di 6 mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del Cliente, della comunicazione di recesso.

3.4 Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato che prevedono condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, il Fornitore non può recedere durante la vigenza delle condizioni economiche medesime, ai sensi della Delibera 189/2026/R/Com. Il Cliente rilascia al Fornitore, ovvero all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante da quest'ultimo individuato, espressa procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto col Fornitore precedente affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, secondo quanto previsto dalla delibera 783/2017/R/com e s.m.i..

### 4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

4.1. Qualora il Contratto sia concluso a distanza, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo con modalità telefonica, o via web, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 1, lett. g) e ss. e dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. n.206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il Cliente avrà facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal presente Contratto, senza oneri e senza alcun obbligo di motivazione, entro quattordici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione scritta da parte del Fornitore, di cui all'art. 2.2.

4.2 Qualora il Contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il Cliente avrà facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal presente Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione del Contratto stesso, durante i quali il Contratto non avrà esecuzione. La disposizione di cui al presente paragrafo non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva.

4.3 Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento di cui ai precedenti commi, avvalendosi del modulo allegato al presente contratto e disponibile sul sito web del Fornitore [www.craienergy.it](http://www.craienergy.it). Il modulo, debitamente compilato, può essere inviato a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo CRAI Energy S.r.l. - Via Monfalcone, 22 - 20132 Milano, oppure via mail all'indirizzo [servizioclienti@craienergy.it](mailto:servizioclienti@craienergy.it).

4.4. In parziale deroga a quanto previsto dai primi due commi del presente articolo, e in osservanza dell'art. 51, n. 8 D.Lgs. n.206/2005, se il Cliente desidera che la fornitura inizi prima che sia decorso il termine di ripensamento previsto all'articolo 52, commi 1 e 1bis, con ciò comportando un possibile anticipo dell'attivazione della fornitura rispetto ai tempi standard, il Cliente deve farne richiesta esplicita. In ogni caso il diritto di ripensamento potrà sempre essere esercitato entro i termini indicati ai primi due commi del presente articolo. Nel caso in cui, per effetto della richiesta di esecuzione anticipata il Contratto sia stato già eseguito con il perfezionamento della procedura di switch, al Cliente non saranno applicati costi amministrativi connessi alla richiesta di esecuzione anticipata, ma esclusivamente i corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente tra l'inizio della fornitura e la cessazione della stessa dovuta all'esercizio del diritto di ripensamento.

4.5 Se il Cliente non richiede l'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine di ripensamento, le attività necessarie e propedeutiche all'attivazione della fornitura saranno avviate solo dopo tale periodo.

## 5. USO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

5.1 Il Cliente non può cedere il gas e l'energia elettrica a terzi, utilizzarli per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Richiesta di Fornitura, ovvero in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.

5.2 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore qualsiasi variazione intervenuta nei dati riportati nella Richiesta di Fornitura. In difetto di quanto sopra, il Cliente rimane obbligato verso il Fornitore per il pagamento dei corrispettivi (inclusi imposte e accessori) relativi al consumo dell'energia elettrica e/o del gas effettuato.

5.3 Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza.

5.4 Il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di procedere a tutte le attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

5.5 Il Fornitore in caso di accertate irregolarità rispetto a quanto previsto ai punti che precedono, ha facoltà di sospendere la relativa fornitura secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

## 6. CORRISPETTIVI

6.1 Il Cliente corrisponderà al Fornitore i corrispettivi indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche dell'offerta, valide sino alla scadenza indicate nelle medesime.

6.2 I corrispettivi indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche dell'offerta recepiranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dall'Autorità, così come verrà automaticamente recepito l'inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla fornitura del Cliente. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'Autorità e, in ogni caso, verrà imputata con la prima fattura utile emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione.

Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare, al fine di consentire al Fornitore medesimo l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla normativa.

6.3 Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora i dati tecnici della fornitura (quali ad esempio l'uso del gas o

dell'energia, la tensione di fornitura del punto, la potenza) dichiarati dal Cliente in occasione della sottoscrizione dell'offerta, fossero discordanti rispetto ai dati in possesso del Distributore locale, il Fornitore provvederà a fatturare al Cliente, per le componenti di spesa legate al trasporto e agli oneri di sistema, i corrispettivi tariffari risultanti dall'applicazione dell'uso effettivo dell'energia elettrica e/o del gas del Punto di Fornitura intestato al Cliente. La tipologia di Cliente (domestico/non domestico) è riconducibile all'uso del gas/ energia elettrica associato al punto di fornitura. In aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, nel caso in cui il Cliente richieda al Fornitore nel corso della fornitura una prestazione di competenza del Distributore (a titolo esemplificativo disattivazione, variazione di potenza, spostamento del gruppo di misura), il Fornitore addebiterà al Cliente il solo importo addebitato allo stesso da parte del Distributore in relazione alla specifica richiesta.

6.4 Con un preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche, il Fornitore invierà al Cliente la "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni", con le modalità di cui all'art 13.7 e 13.8 del Codice di Condotta Commerciale. La decorrenza dei nuovi corrispettivi dovuti sarà indicata nella proposta medesima, fatto salvo il diritto di recesso del Cliente.

6.5 In conformità, e ferma in applicazione di quanto ivi previsto dall'art. 13.11 del Codice di Condotta Commerciale, in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 14.1 del Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari ad euro 30 (trenta).

## 7. MODIFICHE DEL CONTRATTO ED EVOLUZIONI AUTOMATICHE

7.1 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del Codice di Condotta Commerciale. Nell'ipotesi in cui per giustificato motivo si renda necessario il ricorso da parte del Fornitore a tale facoltà, quest'ultimo ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente, con un preavviso non inferiore ai 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Detta comunicazione deve contenere (i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (ii) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (iii) la decorrenza della variazione proposta; (iv) i termini e le modalità per la comunicazione, da parte del Cliente, dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; (v) qualora la modifica riguardi le condizioni economiche, il nuovo codice offerta risultante dalla modifica medesima la stima della spesa annua.

7.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 7.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 Euro come, previsto dall'art. 14.1 del Codice di Condotta Commerciale.

7.3 Qualora l'offerta commerciale sottoscritta dal Cliente preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, il Fornitore, ai sensi dell'art. 13.5 del Codice di Condotta Commerciale, ne darà comunicazione, in modo che tale comunicazione pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) mesi.

Predetta comunicazione conterrà: i) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti delle evoluzioni automatiche; ii) la decorrenza delle evoluzioni automatiche e il nuovo codice offerta risultante dall'evoluzione automatica medesima; iii) la stima della spesa annua.

In caso di violazione di quanto previsto dall'art. 7.3, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 Euro.

## 8. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Salvo tutto quanto specificamente previsto al successivo art. 10.6 per i casi di morosità, in caso di inadempimento, il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, salvo diverse previsioni regolatorie. La sospensione o la risoluzione avranno effetto a partire dallo scadere del termine, comunque non inferiore a 40 giorni, che il Fornitore assegnerà al Cliente mediante apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, ove entro detto termine il Cliente non abbia posto rimedio alla violazione contestata. Resta inteso che il ritardo nel pagamento protrattosi per un periodo superiore a 10 giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura equivarrà ad un mancato pagamento.

8.2 Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile è facoltà del Fornitore risolvere il presente Contratto, mediante semplice dichiarazione, inviata dal Fornitore a mezzo raccomandata al Cliente, nei seguenti casi: (i) mancato versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 2 delle Condizioni Particolari di fornitura di energia elettrica e all'art. 2 delle Condizioni Particolari di fornitura di gas naturale (ove previsto); (ii) prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i; (iii) manomissione e rottura dei sigilli del gruppo di misura; (iv) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto; (v) situazioni di imminente pericolo dovute a perdite di gas o gravi deficienze tecniche; (vi) comunicazione di dati e informazioni incomplete e/o non veritiere da parte del Cliente; (vii) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti o altri casi di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali sequestri, ipoteche), e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali; (viii) impossibilità di procedere alla fornitura di gas e/o energia elettrica per impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore; (ix) qualora il Fornitore abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e questi non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 10 giorni dal ricevimento della relativa diffida inviata dal Fornitore; (x) mancato pagamento di almeno 2 (due) fatture, anche non consecutive. Per quanto attiene il caso che precede, gli effetti della risoluzione decorreranno dal decimo giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione. Resta inteso che in caso di prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i la sospensione della fornitura potrà essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione. In ogni caso di risoluzione del presente Contratto resta fermo il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni.

#### 9. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E FORZA MAGGIORE

9.1 Il Fornitore non è responsabile per gli eventuali danni causati dall'energia elettrica e/o dal gas né per eventuali inadempienze, anche parziali, imputabili al Distributore locale o al soggetto che svolge l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito "Terna") e/o di trasporto del gas naturale (di seguito il "Trasportatore").

9.2 Il Fornitore non è ritenuto responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle Autorità competenti e forza maggiore. Per forza maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo del Fornitore, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

9.3 In particolare, il Fornitore non sarà responsabile per le sospensioni e/o interruzioni della fornitura di gas e/o energia elettrica causati da guasti e sovraccarichi e non sarà, altresì, responsabile per inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, di terzi che pregiudichino la fornitura. Nessun risarcimento potrà essere richiesto al Fornitore per danni diretti e/o indiretti, causati dall'utilizzo o mancato utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas, verificatisi a valle dell'impianto di erogazione in presenza di eventi non controllabili da parte del Fornitore e/o per fatti comunque riconducibili alla rete di distribuzione.

9.4 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e/o di gas non sono imputabili al Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo problematiche di distribuzione e/o dispacciamento sulla rete locale/nazionale) e non comportano alcun obbligo di indennizzo o risarcimento essendo il Fornitore espressamente manlevato da ogni onere e/o responsabilità a riguardo.

9.5 Il Cliente dovrà comunque comunicare immediatamente al Fornitore ogni contestazione, pretesa, azione o procedimento avviato da terzi relativamente alla fornitura, dei quali venisse a conoscenza. Il Cliente rimarrà comunque responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che il Fornitore dovesse subire a causa della mancata o non tempestiva comunicazione.

9.6 Decorsi tre mesi dal verificarsi degli eventi e circostanze di forza maggiore senza che la fornitura sia regolarmente ripristinata, ciascuna parte potrà chiedere la risoluzione del Contratto.

## 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

10.1 La fatturazione dei consumi viene effettuata per l'energia elettrica e per il gas con frequenza mensile. Ciascuna fattura viene emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

10.2 Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il suddetto termine, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima fattura utile. Il valore dell'indennizzo è pari a: 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui al punto 10.1; tale importo viene maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 Euro, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui al punto 10.1.-

. L'indennizzo massimo di cui sopra è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito:  
i) è pari a 40 Euro se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui al punto 10.1; ii) è pari a 60 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui al punto 10.1.

10.3 In caso di cessazione della fornitura, il Cliente riceve la fattura di chiusura, contenente la restituzione del deposito cauzionale (ove previsto), entro sei settimane dalla cessazione stessa.

10.4 Nel caso di emissione della fattura di chiusura in ritardo, il Cliente ha diritto, nella medesima fattura, ad un indennizzo automatico pari a 4 Euro in caso di ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 Euro ogni 10 giorni solari ulteriori di ritardo, fino a un massimo di 22 Euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

10.5 In caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore Elettrico e/o Gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 35 Euro a carico del Distributore e riconosciuto tramite il Fornitore. Le bollette saranno emesse in forma sintetica, secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Del. 315/2024/R/Com (revisione della regolazione della Bolletta 2.0: approvazione de "La bolletta dei clienti finali di energia"), il Cliente troverà all'interno della propria fattura un QR code dal quale sarà possibile accedere telematicamente agli elementi di dettaglio. Il Cliente potrà richiedere gli stessi inviando una richiesta a [servizioclienti@craienergy.it](mailto:servizioclienti@craienergy.it). Sul sito web [www.craienergy.it](http://www.craienergy.it) sono, inoltre, disponibili la guida alla lettura della bolletta ed i glossari. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura medesima. Resta inteso che in caso di reclamo relativo alla fatturazione, si determinerà la sospensione del pagamento degli importi indicati nella fattura oggetto della contestazione ed anche delle eventuali azioni di sollecito da parte del Fornitore, sino all'avvenuto riscontro del reclamo. Nella relativa risposta scritta, verranno fornite informazioni in merito al dettaglio del ricalcolo effettuato, al corretto importo da corrispondere o all'eventuale rimborso spettante. Eventuali errori negli importi fatturati verranno corretti e quindi compensati nella prima fattura seguente l'individuazione di tali errori e preventivamente comunicati in forma scritta

10.6 Decorso il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora calcolati su base annua, al tasso ufficiale di riferimento della BCE, aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali spese sostenute per il recupero, fermo restando che il Fornitore non potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Resta inteso che al Cliente che abbia regolarmente effettuato i pagamenti delle fatture relative all'ultimo biennio verranno applicati dal Fornitore, per i soli primi dieci giorni di ritardo, unicamente gli interessi legali.

10.7 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto trascorsi 10 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento

(di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

10.8 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore elettrico di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Il termine di sospensione della fornitura, che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

10.9 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale per il mancato pagamento di una o più fatture durante il periodo di agevolazione, il venditore è tenuto ad offrire la possibilità di rateizzare il debito, indicando un recapito telefonico da contattare per concordare il piano rateale, qualora il piano rateale non sia già contenuto nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine ultimo entro cui il Cliente finale può contattare il venditore per richiedere la rateizzazione. Il suddetto termine non può essere inferiore ai 3 giorni lavorativi previsti dall'art 4.2 lett a) del TIMG e dall'art. 3.3 lett a) del TIMOE.

10.10 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

10.11 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore applicherà al Cliente il corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto da ARERA come previsto dai TIMOE e TIMG o definito nel prezzario del Distributore. Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste per le comunicazioni.

10.12 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale.

10.13 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG o ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei servizi di ultima istanza previsti dalla normativa vigente.

10.14 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.

10.15 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- a) 30 (trenta) Euro nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
- b) 20 (venti) Euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente:
  - i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  - ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. Nei casi di cui al presente comma, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

10.16 Il pagamento delle fatture potrà essere effettuato dal Cliente tramite le modalità meglio specificate nelle

Condizioni Tecnico Economiche dell'offerta.

10.17 La bolletta verrà recapitata con la modalità indicata dal Cliente all'interno della Richiesta di Fornitura. Nel caso di adesione al servizio di invio della bolletta in modalità digitale, il Cliente riconosce ed accetta che le fatture saranno messe a disposizione da CRAI Energy S.r.l. unicamente in formato elettronico e non verranno più spedite su supporto cartaceo; detta opzione non comporta alcuna spesa a carico del Cliente. Il Cliente che aderisce al servizio "Bolletta on line" viene informato dell'emissione della fattura con un messaggio a mezzo posta elettronica, contenente il link di accesso allo Spazio Clienti dal quale visualizzare e scaricare copia della fattura stessa. Il Cliente garantisce inoltre la veridicità e la correttezza dell'indirizzo e-mail fornito. CRAI Energy S.r.l. non potrà in alcun caso essere chiamata a rispondere per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato dalla non correttezza e/o veridicità dei dati forniti. Il Cliente potrà in qualsiasi momento modificare l'opzione scelta, inviando una mail all'indirizzo [servizioclienti@craienergy.it](mailto:servizioclienti@craienergy.it) o contattando il servizio clienti al numero verde 800.940.399, richiedendo altresì l'invio della fattura nel solo formato cartaceo; detta modifica non comporta alcuna spesa a carico del Cliente.

10.18 Qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento, il Cliente riconosce il diritto del Fornitore di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità, ammettendo esclusivamente quale modalità di pagamento il PagoPA.

10.19 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 Euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva Bolletta all'interno della quale è data apposita evidenza.

Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 10 Euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare i suddetti crediti nella Bolletta successiva, dandone apposita comunicazione all'interno della Bolletta.

10.20 Qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento il Fornitore, nell'ambito del Sistema indennitario ai sensi e per gli effetti di cui al TISIND (Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale), si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo che sarà identificato nella fattura del nuovo Fornitore come Corrispettivo CMOR.

## 11. RATEIZZAZIONI

11.1 È possibile richiedere un piano di rateizzo nei seguenti casi e modalità fissati dalla regolazione. Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione se titolare di Bonus sociale, secondo quanto stabilito dal TIV, dal TIVG e dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. nei casi di: (per la fornitura di energia elettrica) a) bolletta contenente ricalcoli, per casi diversi dalla lett. d), superiori al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; (per la fornitura di gas naturale) b) clienti per i quali la frequenza di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta di conguaglio, per casi diversi dalle lett. c) e d), sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; c) clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio; (per entrambe le forniture) d) clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; e) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta prevista dal Contratto; f) fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV. Ai clienti titolari di Bonus sociale la rateizzazione è offerta nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a: a) bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione; b) bollette emesse durante il periodo di

agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.

11.2 Il Cliente servito nel mercato libero non titolare di Bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i. ha diritto alla rateizzazione solo nei casi di cui al precedente comma lettere e) e f).

11.3 Fatto salvo diverso accordo con il Cliente, la rateizzazione deve rispettare la periodicità corrispondente a quella di fatturazione ed il corrispettivo deve essere suddiviso in un numero di rate di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari, con riferimento a quanto previsto dal primo comma del presente articolo: a) nei casi da a) a d), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) nel caso e), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; c) nel caso f), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi. Le rate non sono cumulabili.

11.4 La rateizzazione deve: a) riguardare somme superiori a 50,00 Euro; b) essere richiesta entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare; c) essere maggiorata al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea ed il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta.

11.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale Il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito una sola volta nell'arco di 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulla modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora. In questa ipotesi la rateizzazione si attua secondo le suddette modalità: a) la prima rata non può essere superiore al 30% del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possano essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 Euro; d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate. Il Fornitore non è tenuto ad offrire la rateizzazione nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

11.6 CRAI Energy si riserva di concedere una rateizzazione anche nei casi diversi da quelli soprariportati a valle di esplicita richiesta da parte del Cliente.

## 12. CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 Il Fornitore potrà cedere, con un preavviso verso il Cliente di 120 (centoventi) giorni dal perfezionamento della cessione, il presente Contratto ad altre società, purché autorizzate alla vendita di gas e di energia elettrica ai sensi della normativa vigente e purché detta cessione non comporti un aggravio dei costi ovvero condizioni meno favorevoli a carico del Cliente. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.

## 13. RINVIO NORMATIVO

13.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e alle norme del Codice Civile, ove applicabili.

## 14. FORO COMPETENTE

14.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano.

## 15. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

15.1 Tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dal Fornitore nel contesto della gestione del

Contratto sono contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), allegata al presente Contratto, che il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso.

## 16. COMUNICAZIONI

- 16.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto.
- 16.2 Deve altresì essere comunicata per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo e di Riconsegna.
- 16.3 Il Fornitore, salvo diversa prescrizione regolatoria, si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

## 17. RECLAMI

17.1 Il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazione trasmettendo una comunicazione scritta a mezzo posta a CRAI Energy S.r.l., Via Monfalcone, 22 – 20132 Milano, oppure a mezzo mail: i) per i reclami all'indirizzo [reclami@craienergy.it](mailto:reclami@craienergy.it), ii) per le richieste di informazioni all'indirizzo [servizioclienti@craienergy.it](mailto:servizioclienti@craienergy.it), utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito Internet del Fornitore [www.craienergy.it](http://www.craienergy.it).

17.2 Il Fornitore, in conformità con la vigente delibera 413/2016/R/com – Testo Integrato sulla Qualità dei servizi di Vendita (TIQV) e s.m.i. -, provvederà a fornire al Cliente una risposta motivata a eventuali reclami scritti entro 30 giorni solari, e provvederà a eventuali rettifiche di fatturazione entro 60 giorni solari (90 giorni per fatture con frequenza quadrimestrale) o di doppia fatturazione entro 15 giorni solari. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità; ad oggi l'indennizzo di base previsto è pari a 30 Euro, crescente in relazione al ritardo dell'esecuzione della prestazione, fino a un massimo di 90 € (art. 19 del TIQV).

17.3 È espressamente esclusa l'applicazione delle disposizioni del presente articolo a qualsiasi problematica dovesse insorgere nell'esecuzione del presente Contratto che trovasse ragione costitutiva in prestazioni del Fornitore diverse dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

17.4 Il Fornitore aderisce alla procedura ripristinatoria volontaria stabilita dalla Delibera 228/2017/R/COM (TIRV - Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria). Pertanto, qualora il Cliente contesti un contratto o una attivazione ai sensi del TIRV stesso, entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della prima fattura, può inviare al Fornitore un "reclamo per contratto contestato". L'invio del reclamo è condizione necessaria per dare esecuzione alla procedura speciale a carattere risolutivo e alla procedura ripristinatoria di cui al TIRV.

## 18. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.1 Il Cliente potrà in ogni modo accedere alla procedura conciliativa per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla Delibera n. 209/2016/E/COM (TICO – Testo Integrato Conciliazione). L'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si precisa che il Fornitore aderisce, nel miglior interesse dei propri clienti, al Servizio Conciliazione dell'Autorità posto che la procedura è volontaria, gratuita e garantita dalla supervisione di Acquirente Unico. Per attivarla utilizzare il link [www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm](http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm).

18.2 Resta inteso che in nessun caso la suddetta procedura potrà avere luogo per controversie aventi ragione costitutiva in prestazioni del Fornitore diverse dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

18.3 Il Cliente ha la possibilità di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché per la gestione del proprio reclamo, ai sensi della Delibera

## 19. VOLTURA E SUBENTRO

19.1 Il Cliente potrà richiedere la voltura o il subentro in un Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna contattando il Fornitore attraverso le seguenti modalità: (i) telefonando al numero verde 800.940.399 (ii) inviando una mail all'indirizzo [servizioclienti@craienergy.it](mailto:servizioclienti@craienergy.it).

19.2 Nel caso di richiesta di subentro su Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna su cui insista uno stato di morosità a carico del precedente intestatario, fatta salva la necessaria corretta e completa indicazione da parte del richiedente di tutte informazioni tecniche ed anagrafiche necessarie per procedere all'attivazione, il perfezionamento della richiesta di subentro è soggetto alle seguenti condizioni sospensive: (i) rilascio di apposita dichiarazione da parte del richiedente di essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'immobile del cessante, o di avere la piena disponibilità del bene in virtù di un contratto di locazione o comodato, anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o allegando copia di un provvedimento di natura giudiziale sul quale si fonda la titolarità del diritto vantato, o allegando copia del relativo contratto di locazione o di comodato, (ii) rilascio di dichiarazione da parte del richiedente di estraneità rispetto al precedente intestatario a mezzo della quale il richiedente dichiara – anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di non avere rapporti di parentela entro il primo grado con il cessante e di non essere mai stato residente/domiciliato presso l'immobile del cessante ovvero di essere assegnatario dell'immobile per effetto di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento e (iii) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore.

19.3 Nel caso di richiesta di voltura su Punto di Prelievo o Punto di Riconsegna interessato da morosità e in fase di disalimentazione ma non ancora interrotto o sospeso, fatta salva la necessaria corretta e completa indicazione da parte del richiedente di tutte informazioni tecniche ed anagrafiche necessarie per procedere alla voltura, il perfezionamento della richiesta è soggetto alle seguenti condizioni sospensive: (i) rilascio di apposita dichiarazione da parte del richiedente di essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'immobile del cessante, o di avere la piena disponibilità del bene in virtù di un contratto di locazione o comodato, anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o allegando copia di un provvedimento di natura giudiziale sul quale si fonda la titolarità del diritto vantato, o allegando copia del relativo contratto di locazione o di comodato (ii) rilascio di dichiarazione da parte del richiedente di estraneità rispetto al precedente intestatario a mezzo della quale il richiedente dichiara – anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di non avere rapporti di parentela entro il primo grado con il cessante e di non essere mai stato residente/ domiciliato presso l'immobile del cessante ovvero di essere assegnatario dell'immobile per effetto di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento, (iii) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore.

19.4 Ad esito del perfezionamento della voltura e/o del subentro, verranno addebitati al Cliente entrante nella prima bolletta utile gli oneri amministrativi richiesti dalla società di distribuzione di cui all'art. 6.4

19.5 Salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 19.2 e 19.3 in relazione, rispettivamente, alle condizioni necessarie per il buon esito del subentro o della voltura in un Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna precedentemente cessato a causa di morosità del precedente intestatario o interessato da morosità e in fase di disalimentazione ma non ancora interrotto/ sospeso, in nessun caso il Fornitore potrà condizionare il buon esito di una richiesta di voltura e/o di subentro al pagamento delle morosità pregresse del precedente intestatario, né addebitare al Cliente entrante alcun costo/somma/corrispettivo in relazione alle somme non pagate dal precedente intestatario.

## **PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

### **20. RICONSEGNA DELL'ENERGIA ELETTRICA**

20.1 Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo Punto di Prelievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia nonché dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità. In particolare, si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente Contratto e nel corso della fornitura. Il Cliente è reso edotto del fatto che il Fornitore, quale "Cliente Grossista" ovvero soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione ai sensi del D.Lgs. n. 79/99 e s.m.i., non risponde dei danni causati dall'energia elettrica fornita quale conseguenza di eventi verificatisi a valle dell'impianto di erogazione quale conseguenza di eventi non controllabili da parte del Fornitore e/o, in ogni caso, per fatti riconducibili alla rete di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Il Fornitore assisterà il Cliente nei rapporti con il Distributore locale qualora il livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata non sia ritenuto idoneo.

### **21. DEPOSITO CAUZIONALE**

21.1 Al momento della presentazione della Richiesta di Fornitura da parte del Cliente, il Fornitore non richiederà il versamento di alcun deposito cauzionale.

21.2 In vigore del Contratto è, comunque, facoltà del Fornitore richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture, pari a 11,5 Euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Per i clienti titolari del bonus sociale il deposito ammonta a 5,2 Euro per ogni kW di potenza impegnata. Il Cliente che, ai fini del pagamento delle fatture, si avvalga dell'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CRE Direct Debit (SDD) non è tenuto al versamento del deposito cauzionale di cui sopra. In caso di revoca o non attivazione dell'SDD il Cliente è facoltà del Fornitore richiedere il versamento di un deposito cauzionale del valore sopra indicato.

21.3 L'importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dal Fornitore al Cliente di norma entro la seconda fattura emessa e sarà restituito nella fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali, entro e non oltre 6 settimane dalla cessazione degli effetti del presente Contratto, fatto salvo il caso di morosità del Cliente.

### **22. CONFERIMENTO DEL MANDATO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

22.1 Il Cliente, relativamente al punto/i di prelievo di energia elettrica cui si riferisce la presente Richiesta di fornitura, conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle Delibere 111/06 s.m.i, 333/07 s.m.i., ARG/elt 198/11 e 348/07 s.m.i. e ARG/elt 199/11, per la conclusione e la gestione del contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. e dei contratti di trasporto con il Distributore locale territorialmente competente. Resta inteso che, su richiesta del Cliente, il Fornitore fornirà al Cliente, laddove disponibile, il testo dei contratti sopra citati, conclusi per conto del Cliente in adempimento del mandato di cui al presente art 3.1. Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore a sottoscrivere le Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore e conferisce altresì al Fornitore mandato senza rappresentanza per lo svolgimento, presso il Distributore locale delle attività di gestione della connessione del/i punto/i di prelievo (a titolo di esempio, variazioni di potenza, spostamento gruppo di misura, voltura ecc.). Il Cliente si impegna fin da ora a rimborsare tutti gli eventuali costi, presenti e futuri, nella misura stabilita dall'ARERA, sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto.

22.2 Relativamente al punto di prelievo di energia elettrica specificato nella Richiesta di fornitura, il Cliente autorizza sin d'ora: a) il Fornitore ad acquisire dal Distributore locale le caratteristiche tecniche ovvero a comunicare a terzi tali dati per consentire la corretta esecuzione del contratto di trasporto, nonché a cedere a terzi il presente mandato, fermo restando che ciò non comporterà costi aggiuntivi e/o condizioni peggiorative a carico del Cliente; b) il Distributore locale al rilascio al Fornitore dei dati di consumo a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e dei 12 mesi antecedenti alla stessa.

### 23. MISURA DEI CONSUMI

23.1 La quantificazione dei consumi elettrici avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal contatore e rilevati dal Distributore. Il Distributore locale mette a disposizione del SII i dati di misura entro il 20° giorno del mese successivo al mese di rilevazione. In base alle caratteristiche tecniche del contatore il Distributore ha facoltà di applicare alla misura rilevata un coefficiente correttivo.

23.2 Nel caso di stime effettuate dal Fornitore, esse saranno calcolate nel seguente ordine in relazione ai dati storici di consumo del Cliente che il Fornitore acquisisce durante la somministrazione. Il criterio di calcolo delle stime è il seguente: volume mensile calcolato sulla base del volume annuo previsto, come comunicato dal Cliente nella Richiesta di fornitura, così ripartito nelle 3 fasce dai seguenti algoritmi: i)  $F1 = (\text{Volume annuo}/12) \times 0,5$ ; ii)  $F2 = (\text{Volume annuo}/12) \times 0,15$ ; iii)  $F3 = (\text{Volume annuo}/12) \times 0,35$ . Il dato di misura rilevato dal contatore elettrico è valido ai fini della fatturazione a congruaggio dei consumi. La procedura di rilevazione e di gestione del dato è disciplinata da ARERA (TIME – Testo integrato misura elettrica).

23.3 Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di energia elettrica darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

23.4 Il Cliente può richiedere interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Nel caso in cui li richieda, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguarda effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare al Fornitore l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente. Il Cliente può richiedere in contraddittorio, su esplicita richiesta, la verifica del corretto funzionamento del Contatore.

Non verrà addebitato alcun costo al richiedente qualora venisse effettivamente riscontrata un'anomalia da parte del Distributore.

## **PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE**

### 24. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E INIZIO DELLA FORNITURA

24.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 delle presenti Condizioni Generali, la fornitura di gas è inoltre subordinata: (i) all'esistenza dell'allacciamento ad una rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte del Distributore locale; (ii) all'esistenza di un impianto interno (come definito al successivo articolo 27) conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; (iii) all'ottenimento, da parte del Cliente e del Fornitore, per quanto di rispettiva competenza, delle autorizzazioni, permessi e servitù necessari; (iv) al perfezionamento dei contratti di trasporto e di vettoriamiento; (v) alla consegna al Fornitore, da parte del Cliente, della documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia urbanistica.

### 25. DEPOSITO CAUZIONALE

25.1 Al momento della presentazione della Richiesta di Fornitura da parte del Cliente, il Fornitore non richiederà il versamento di alcun deposito cauzionale.

25.2 In vigore del Contratto è, comunque, facoltà del Fornitore richiedere, all'atto del perfezionamento del presente Contratto, un deposito cauzionale, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture secondo quanto previsto dall'articolo 5 del TIVG. Gli importi relativi al deposito, in base alla normativa vigente sono pari a: a) 30 Euro qualora il Cliente effettui consumi inferiori a 500 Smc/anno; b) 90 Euro qualora il Cliente effettui consumi da 500 a 1.500 Smc/anno; c) 150 Euro qualora il Cliente effettui consumi oltre i 1.500 fino a 2.500 Smc/anno; d) 300 Euro qualora il Cliente effettui consumi oltre i 2500 fino a 5.000 Smc/anno; e) l'ammontare di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte qualora il Cliente effettui consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Qualora il Cliente abbia diritto al bonus gas gli importi relativi al deposito cauzionale sono applicati nella modalità seguente: a) 25 Euro qualora il Cliente effettui consumi inferiori a 500 Smc/anno; b) 77 Euro qualora il Cliente effettui consumi compresi tra 500 Smc/anno e 5.000 Smc/anno; c) l'ammontare di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte qualora il Cliente effettui consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

L'importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dal Fornitore al Cliente entro la seconda fattura emessa e sarà

restituito nella fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali, entro e non oltre 6 settimane dalla cessazione degli effetti del presente Contratto, fatto salvo il caso di morosità del Cliente. Il Fornitore si riserva di variare unilateralmente, con le procedure previste dalla legge, i corrispettivi e/o i volumi di consumo annuale di cui sopra in caso di modifiche della predetta normativa.

25.3 Il Cliente con consumi uguali od inferiori a 5.000 Smc/anno non sarà tenuto a versare il deposito cauzionale di cui sopra qualora, al fine di provvedere al pagamento delle fatture, decida di avvalersi dell'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD).

25.3 In caso di non attivazione e/o di revoca dell'SDD, è facoltà del Fornitore richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture, nella misura indicata dall'Autorità competente e come esplicitato nel precedente articolo 25.2.

## 26. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

26.1 La quantificazione dei consumi avviene sulla base dei dati di consumi registrati dal contatore gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Gas; b) autolettura comunicata dal Cliente; c) letture ricondotte ai sensi e per gli effetti della delibera 637/22/R/com e d) dati di misura stimati. In base alle caratteristiche tecniche del contatore il Distributore ha facoltà di applicare alla misura rilevata un coefficiente correttivo.

26.2 Nel caso di stime effettuate dal Fornitore, esse saranno calcolate in relazione al volume annuo previsto comunicato dal Cliente. Il criteri di calcolo delle stime è il seguente: (i) volume mensile calcolato sulla base del volume annuo previsto comunicato dal Cliente all'interno della richiesta di Fornitura, profilato sulla base delle curve del profilo di prelievo del Cliente, così come stabilito da ARERA, riferito all'andamento climatico del periodo oggetto di stima. Il dato di misura rilevato dal contatore gas è valido ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi. La procedura di rilevazione e di gestione del dato è disciplinata dal TIVG. L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare tentativi di lettura del misuratore rispettando le frequenze minime di raccolta, assicurando che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all'80% dei seguenti periodi temporali di riferimento: a) per PdR con consumi fino a 500 Smc/anno, un tentativo di lettura nell'anno; b) per PdR da 501 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, due tentativi nell'anno, uno nel periodo di aprile - ottobre e uno in quello novembre - marzo; c) per PdR da 1.501 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, tre tentativi nell'anno, uno nel periodo novembre - gennaio, uno in quel febbraio - aprile ed uno in quello maggio - ottobre; d) per PdR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno la rilevazione è mensile. Con riferimento invece ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare una lettura mensile.

26.3 Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Gas. In caso di mancata lettura del Contatore, il Distributore informerà Il Cliente tramite il Fornitore che fornirà l'informazione al Cliente in fattura. Per le forniture dotate di contatore accessibile, in caso di mancato rispetto delle procedure di rilevazione delle misure previste da ARERA da parte del Distributore, e indicate al punto precedente 26.2, sarà riconosciuto un indennizzo al Cliente tramite il Fornitore, così come stabilito da ARERA (RQDG e TIF).

26.4 Per i punti di riconsegna Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera, il Fornitore indica in fattura la finestra temporale in cui il Cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima. L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili dal Fornitore ed esplicitati in fattura. L'autolettura eventualmente validata dal Distributore sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime, in assenza di lettura rilevata del Distributore Gas. L'autolettura comunicata dal Cliente sarà utilizzata ai fini della fatturazione previa validazione da parte del Fornitore.

26.5 Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

26.6 Il Cliente può richiedere interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Nel caso in cui li richieda, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare al Fornitore

l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente. Il Cliente può richiedere in contraddittorio, su esplicita richiesta, la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura. Non verrà addebitato alcun costo al richiedente qualora venisse effettivamente riscontrata un'anomalia da parte del Distributore.

## 27. IMPIANTO INTERNO E RELATIVE VERIFICHE

27.1 Per impianto interno ("Impianto Interno") si intende il complesso delle tubazioni, impianti ed accessori utilizzati per la distribuzione del gas dal raccordo di uscita del misuratore agli apparecchi utilizzatori compresi. L'Impianto interno deve essere realizzato e mantenuto a regola d'arte, a cura e spese del Cliente, da parte di ditte installatrici abilitate ai sensi della normativa vigente.

27.2 Il Fornitore può effettuare verifiche e, in caso di non conformità dell'Impianto Interno del Cliente alle norme tecniche vigenti e alle disposizioni di sicurezza previste dal Distributore locale, si riserva la facoltà di non attivare la fornitura o di sospenderla. Resta inteso che a seguito dello svolgimento delle suddette verifiche il Fornitore non assume responsabilità alcuna in merito al funzionamento e alla sicurezza dell'Impianto Interno del Cliente né in merito ad eventuali dispersioni o perdite di gas da qualunque causa prodotte. In caso di sospensione della fornitura ai sensi del presente articolo, il Cliente sostiene le eventuali spese di riattivazione.

27.3 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all'Impianto Interno. In tal caso il Fornitore comunicherà al Cliente se tale modifica possa comportare un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di fornitura del gas.

27.4 Il Cliente è costituito depositario del contatore e risponde della sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecato allo stesso e agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare il contatore dal luogo in cui è stato collocato.

## 28. OBBLIGHI ACCESSORI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

28.1 Il Cliente si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. In caso di impossibilità di accesso alla proprietà privata, il Fornitore è tenuto ad inviare un'apposita comunicazione scritta di avviso; successivamente all'invio di detta comunicazione, il diniego di accesso e la ripetuta impossibilità di accedere alla proprietà privata, possono dare luogo all'immediata sospensione della fornitura. Le spese di tale sospensione e di eventuale riattivazione sono a carico del Cliente.

## 29. SISTEMA EUROPEO DI RIDUZIONE DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI CO<sub>2</sub> (cd ETS2)

29.1 Nel caso in cui, ai sensi del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147 in attuazione della direttiva (UE) 2023/958, e s.m.i., dovessero entrare in vigore, a partire dal 1° gennaio 2027 o successivamente, le previsioni relative agli obblighi di acquisto da parte degli operatori delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione Europea (cd. ETS2), CRAI Energy, fatta salva l'applicazione automatica di eventuali interventi tariffari ARERA, avrà il diritto di modificare le Condizioni Economiche di cui al presente Contratto includendo gli ulteriori costi dalla stessa sostenuti in relazione all'acquisto di tali quote di emissione. A tali fini CRAI Energy invierà al Cliente, con congruo preavviso, una comunicazione specifica sull'entità di tali costi, della ragione della loro applicazione e del momento a partire dal quale verranno addebitati, ferma restando la facoltà per il Cliente di esercitare il diritto di recesso dal Contratto.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti principali riferimenti

normativi:

Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98).

Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99).

Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00).

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00).

Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01).

Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 e s.m.i. (Direttiva 2003/87/CE). Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04).

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 16 maggio 2005 n. 112 e s.m.i (D. Lgs. 82/2005), che ha approvato il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD).

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" e s.m.i. (Codice del Consumo).

Decreto Legislativo n. 47 del 9 giugno 2020 come modificato dal Decreto Legislativo del 10 settembre 2024, n. 147 in attuazione della direttiva (UE) 2023/958 (cd ETS2).

Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06). Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto

2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i (Del. 181/06). Decreto MISE del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. MiSE 31/07/2009).

Delibera ARERA n. 100 del 14 marzo 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 17 marzo 2023 e s.m.i. (Del. 100/2023/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG)

Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS).

Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11). Delibera ARERA 362 del 03 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2023 e s.m.i. (Del. 362/2023/R/eel), che ha approvato il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV).

Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG).

Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas).

Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto

2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel). Delibera ARERA 501/2014/R/ com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com).

Delibera ARERA n. 315 del 23 luglio 2024, pubblicata sul sito ARERA in data 26 luglio 2024 e s.m.i. (Del. 315/2024/R/com), che ha approvato la revisione della regolazione della Bolletta 2.0: “La bolletta dei clienti finali di energia”. Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE).

Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel).

Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/ com).

Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data

Delibera ARERA 616 del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 616/2023/R/eel), che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (TIT), il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (TIME) e il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) per il periodo di regolazione 2024-2027.

Delibera ARERA 617 del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 617/2023/R/eel), che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (TIQD) e il Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIQC), a valere dal 1 gennaio 2024.

Delibera ARERA Del. 102/2016/R/ com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/ com).

Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO).

Delibera ARERA 85 del 19 marzo 2024, pubblicata sul sito ARERA in data 20 marzo 2024 e s.m.i. (Del. 85/2024/R/gas), che ha disposto in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il periodo 1 gennaio 2025

- 31 dicembre 2028.

Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV).

Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF).

Delibera ARERA 737 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022 e s.m.i. (Del. 737/2022/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG) per il triennio 2023-2025.

Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com).

Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET).

Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND).

Delibera ARERA 77/2018/R/com del 8 febbraio 2018 pubblicata sul sito in data 9 febbraio 2018

riforma del processo di switching gas.

Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito

ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale).

Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (D. Lgs. 101/2018).

Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione) Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG). Nelle restanti parti del Contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 127 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/ gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG).

Delibera ARERA 63 del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (Del. 63/2021/R/com), che ha approvato le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico.

Delibera 102/2023/R/gas Disposizioni per l'identificazione dei clienti vulnerabili nel mercato del gas naturale.

Delibera 588/2025/R/com Aggiornamento, dal 1° gennaio 2026, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

Delibera 574/2025/R/gas Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2026

Delibera 399/2025/R/com Revisione della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale

Delibera 386/2025/R/com Misure di razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici e introduzione di obblighi informativi

Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49

Delibera 532/2025/R/gas Proroga TUDG per gli anni 2026 e 2027

Delibera 98/2026/R/com Aggiornamento, dal 1° aprile 2026, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

Delibera 2/2026/R/com Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dall'1 gennaio 2026

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati